



Allegato A

Il presente documento relativo alle modalità di accesso e di tenuta dell'Elenco dei Coltivatori Custodi ai sensi dell'Art. 9 della LR 64/2004 su "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale" e del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1° marzo 2007, n° 12/R e successive modifiche), è così articolato:

- a) premessa:
- b) modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco dei Coltivatori Custodi;
- c) procedure di tenuta dell'elenco;
- d) criteri per il conferimento dell'incarico di Coltivatore Custode;
- e) l'affidamento dell'incarico di Coltivatore Custode;
- f) modalità di trasmissione dei dati dei Coltivatori Custodi ai sensi della LR 64/2004 della Regione Toscana, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'automatico riconoscimento della qualifica di Agricoltore Custode e la conseguente iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 4, L. 194/2015)
- g) pubblicizzazione dei Coltivatori Custodi/Agricoltori Custodi
- h) modalità per eventuali rimborsi spesa per i Coltivatori Custodi/Agricoltori Custodi.

Allegato B - Modulo di richiesta iscrizione all'Elenco dei Coltivatori Custodi.

a) PREMESSA

a.1) L'Elenco dei Coltivatori Custodi: scopo.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della LR 64/2004 è istituito presso la Regione Toscana, l'Elenco dei Coltivatori Custodi il quale rappresenta l'elenco dal quale individuare i Coltivatori Custodi, sulla base dei criteri definiti dall'Art. 13 del Regolamento di attuazione della LR 64/04 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 marzo 2007, n° 12/R e successive modifiche), per il conferimento diretto dell'incarico.

L'Elenco comprende tutti i soggetti di cui all'Art.11 del Regolamento di attuazione della LR 64/04, ossia tutti i soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio della

Toscana, proprietari di terreno agricolo o forestale, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta.

L'iscrizione nell'Elenco non implica l'affidamento automatico dell'incarico di Coltivatore Custode da parte della Regione Toscana, ma solo la possibilità che questo avvenga sulla base dei criteri fissati dalla LR 64/04 e dal relativo regolamento di attuazione. Pertanto, l'iscrizione all'Elenco non è condizione sufficiente per l'affidamento dell'incarico di Coltivatore Custode, ma è indispensabile perché ciò avvenga.

L'Elenco dei Coltivatori Custodi è relativo alle sole specie vegetali.

La L. 194/2015 "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" istituisce a livello nazionale, la figura dell'Agricoltore Custode delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione di specie vegetali. I requisiti e i criteri di individuazione degli Agricoltori Custodi coincidono o rientrano in quelli previsti dalla normativa regionale per i Coltivatori Custodi, perciò l'iscrizione alla Rete nazionale degli Agricoltori Custodi è gratuita e non prevede nessun impegno aggiuntivo per i coltivatori custodi, ma costituisce solo un riconoscimento nazionale dell'attività di "custode" di una varietà locale toscana a rischio di estinzione. La trasmissione al MiPAAF della nuova iscrizione avviene a cura della Regione Toscana con la trasmissione dei dati richiesti per la pubblicazione sul sito <http://www.germoplasma.regione.toscana.it>. Il MiPAAF provvede con proprio decreto all'iscrizione del Coltivatore Custode alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 4, L. 194/2015) come Agricoltore Custode (Allegato n. 2 al D.M n. 10400 del 24/10/2018) e la pubblicazione sul sito dello stesso Ministero.

a.2) Compiti e requisiti del Coltivatore Custode

Il Coltivatore Custode, definito secondo l'Art. 9 della LR 64/04, provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei Repertori regionali ed in particolare:

1. provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
2. diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla LR 64/04;
3. effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.

L'iscrizione all'Elenco dei Coltivatori Custodi è subordinata ai seguenti requisiti (art. 11 Regolamento di attuazione LR 64/04 D.P.G.R. del 1° marzo 2007, n° 12/R e ss.mm):

- possesso (a vario titolo con atto scritto) di terreno agricolo o forestale ubicato nel territorio della Toscana
- possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:
 - autoriproduzione delle sementi;
 - coltivazione di specie legnose da frutto;
 - coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
 - mantenimento e cura di specie di interesse forestale.

La dimostrazione del possesso di questi requisiti è richiesta con i documenti elencati nello specifico modello "**Allegato B**" predisposto per la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.

b) Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco dei Coltivatori Custodi

Come previsto dall'art. 12 del regolamento di attuazione della LR 64/04, l'iscrizione all'Elenco avviene per i soggetti aventi i requisiti previsti all'art. 11 del regolamento stesso, dietro presentazione di una domanda redatta sul modello di cui all'**Allegato "B"**.

I richiedenti sono tenuti a inviare la domanda di iscrizione, compilata sul modello B, insieme a tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie, al seguente indirizzo: Terre Regionali Toscane - Via del Mare, 25 – Loc. Spergolaia 58100 Alberese (GR) oppure all'indirizzo PEC terre.regionali@postacert.toscana.it.

c) Procedure di tenuta dell'Elenco

c.1 - Registrazione ed iscrizione

Entro 30 giorni dalla data di arrivo della domanda di iscrizione (protocollo di arrivo di Terre Regionali Toscane), Terre Regionali Toscane effettua un'istruttoria formale circa la completezza dei dati e la regolarità della documentazione e provvede inoltre alla registrazione del richiedente in un pre-elenco.

Entro i medesimi termini l'Ufficio provvede a comunicare al richiedente la necessità di eventuali integrazioni.

Successivamente all'istruttoria, ma non oltre 60 giorni dalla data di arrivo della domanda di iscrizione (protocollo di arrivo di Terre Regionali Toscane), Terre Regionali Toscane provvede all'iscrizione dei soggetti aventi diritto all'Elenco dei Coltivatori Custodi con un decreto del dirigente responsabile.

L'iscrizione o il diniego avvengono attraverso il suddetto decreto del dirigente responsabile e sono comunicati ai soggetti interessati nei successivi 30 giorni dall'esecutività del decreto stesso.

Per ogni soggetto registrato nel pre-elenco o iscritto nell'Elenco viene aperto un fascicolo in cui vengono conservati i documenti ad esso relativi.

L'affidamento dell'incarico avviene da parte di Terre Regionali Toscane, con apposita convenzione, a seguito di regolare iscrizione nell'Elenco dei Coltivatori Custodi del soggetto affidatario, individuato sulla base dei criteri fissati dalla LR 64/04 e dal relativo regolamento di attuazione, come riportato nel seguente punto d).

c.2 - Cancellazione dall'Elenco Regionale

La cancellazione dall'Elenco può avvenire in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

1. su richiesta scritta da parte del richiedente l'iscrizione;
2. d'ufficio da parte di Terre Regionali Toscane quando, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'Elenco, venisse accertata la mancanza anche di uno solo di quelli richiesti;
3. quando il Coltivatore Custode non comunica a Terre Regionali Toscane ogni variazione intervenuta nella titolarità del terreno su cui effettua la conservazione delle varietà locali assegnate.
4. quando nello svolgimento dell'incarico il Coltivatore Custode non si attiene alle indicazioni tecniche impartite da Terre Regionali Toscane e contenute nell'allegato "Norme tecniche" alla convenzione stipulata con Terre Regionali Toscane o chi per

esso, sulla base di quanto previsto dall'Art. 14 del Regolamento di attuazione della LR64/04 (DPGR 1° marzo 2007, n° 12/R ss mm).

c.3 - Accesso ai dati dell'Elenco

Ai dati contenuti nei fascicoli degli iscritti all'Elenco e al pre-elenco, si applicano le disposizioni della normativa vigente relative al differimento di accesso, salvo che per gli stessi iscritti.

L'Elenco è consultabile presso l'Ufficio competente, previa richiesta verbale o scritta degli stessi iscritti.

Per quanto riguarda invece, i Coltivatori Custodi incaricati formalmente dalla Terre Regionali Toscane, dovranno dichiarare di essere informati che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i titolari del trattamento dei dati sono:

- Terre Regionali Toscane (dati di contatto: Strada del mare n. 25 – 58100 Alberese (GR); terre.regionali@postacert.toscana.it);
- Regione Toscana (dati di contatto: Via di Novoli n. 26, 50127 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, via XX Settembre n. 20, c.a.p. 00184 Roma.

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza.

c.4 – Monitoraggio e valutazione

In base a quanto previsto dall'Art. 14 "Monitoraggio e valutazione" della LR 64/04, Terre Regionali Toscane, entro il primo semestre di ogni anno, comunica alla Giunta Regionale una relazione a consuntivo, con informazioni documentate sulle attività relative all'Elenco dei Coltivatori Custodi.

d) Criteri per il conferimento dell'incarico di Coltivatore Custode.

L'incarico di Coltivatore Custode è conferito a seguito dell'iscrizione nell'apposito Elenco tenuto da Terre Regionali Toscane.

Nella scelta del Coltivatore Custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane e chi abbia provveduto alla loro riscoperta (Art. 9 comma 4 della LR 64/04).

La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai Coltivatori Custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione (Art. 9 comma 5 della LR 64/04).

In caso di necessità e urgenza Terre Regionali Toscane può provvedere, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione (Art. 9 comma 6 della LR 64/04).

Terre Regionali Toscane, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce, attraverso Convenzioni, apposito incarico a uno o più Coltivatori Custodi iscritti nell'Elenco (Art. 13, comma 1 del Regolamento di attuazione).

Terre Regionali Toscane individua il Coltivatore Custode da incaricare tenendo conto dei seguenti criteri (Art. 13, comma 2 del regolamento):

- a) il Coltivatore Custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area d'origine della risorsa;
- b) il Coltivatore Custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.

e) L'affidamento dell'incarico di Coltivatore Custode.

Il ruolo di Coltivatore Custode viene conferito da Terre Regionali Toscane tramite la convenzione prevista dall'Art. 14, comma 1 del regolamento di attuazione.

Prima dell'affidamento dell'incarico, sarà cura di Terre Regionali Toscane proporre, agli iscritti all'Elenco, le varietà locali a rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale della LR 64/04, per le quali è necessario effettuare la conservazione "in situ".

L'incarico avverrà dietro la firma della convenzione di cui sopra, il cui schema, valido per tutti i Coltivatori Custodi, è stato prima formalmente definito da Terre Regionali Toscane con decreto del dirigente responsabile.

f) Modalità di trasmissione dei dati dei Coltivatori Custodi ai sensi della LR 64/2004 della Regione Toscana, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'automatico riconoscimento della qualifica di Agricoltore Custode e la conseguente iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 4, L. 194/2015)

In seguito alla sottoscrizione della Convenzione tra Terre Regionali Toscane e il Coltivatore Custode, l'Ente Terre provvede (anche periodicamente) alla trasmissione dei dati del Coltivatore Custode, al Settore competente della Giunta regionale toscana perché lo stesso provveda alla trasmissione al MiPAAF per il riconoscimento della qualifica di Agricoltore Custode (come tale iscritto anche alla Rete nazionale degli Agricoltori Custodi) ai sensi della L. 194/2015. Tale Iscrizione avviene tramite decreto dello stesso Ministero che implica anche la pubblicazione dei dati relativi agli Agricoltori Custodi sul Portale Internet del MiPAAF.

g) Pubblicizzazione dei Coltivatori Custodi/Agricoltori Custodi

Come indicato nel precedente punto a.3) i dati relativi al nome, cognome o denominazione dell'azienda, e-mail, indirizzo, numero di telefono e varietà conservata/e, vengono pubblicati su:

- il sito Internet della Regione Toscana <http://germoplasma.regione.toscana.it> dell'elenco dei Coltivatori Custodi (art. 21 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 marzo 2007, n. 12/R "Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 64/2004) con nome, cognome o denominazione dell'azienda, e-mail, indirizzo, numero di telefono e varietà conservata/e;
- i siti Internet di Terre Regionali Toscane: www.alberese.com e <http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana/tutela-e-valorizzazione-delle-razze-e-dlle-variet-a-rischio-di-estinzione> ;
- sulla APP Agrodiversità Toscana di Terre Regionali Toscane;
- brochure, cartelloni o altri supporti da diffondere o utilizzare in occasione di convegni, mostre, fiere sulla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali a rischio di estinzione della Toscana,
- il sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 4 e 6 della Legge 194/2015 e del

decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400. A tal fine e per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Le forniamo la seguente informativa sul trattamento dei suoi dati: *“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) è l’Avv. Mario Valentini, nominato con D.M. n. 6827 del 23/05/2018, e-mail: rpd@politiche agricole.it . Il titolare del trattamento dei dati raccolti è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, via XX Settembre n. 20, c.a.p. 00184 Roma. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 4 e 6 della Legge 194/2015 e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400”*.

h) Modalità per eventuali rimborsi spesa per i Coltivatori Custodi.

I rimborsi spesa ammissibili per i Coltivatori Custodi sono definiti dalla Regione Toscana – Giunta Regionale e per accedere ad essi occorre avere sottoscritto regolare convenzione con Terre Regionali Toscane ed aver esercitato l’attività nel rispetto delle norme tecniche ad essa allegate. I rimborsi spesa saranno liquidati direttamente da Terre Regionali Toscane dopo accertamento positivo dell’attività svolta da parte dello stesso ente Terre Regionali Toscane, il quale potrà avvalersi anche di tecnici professionisti incaricati appositamente.